

FONDO PENSIONE DIPENDENTI METLIFE

VIA ANDREA VESALIO, 6
00161 ROMA
C.F. 97055920157
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione,
I Sezione Speciale, n. 1044

STATUTO

(Inviato a COVIP il 30 luglio 2026)

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 1-bis - Fonti Istitutive

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 8-bis - Patrimonio

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Soci – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Soci – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Soci – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 17-bis - Tenuta dell'Assemblea

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

- Art. 23 - Collegio dei Revisori – Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Revisori – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Revisori – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore generale
- Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 - Incarichi di gestione
- Art. 29 - Depositario
- Art. 30 - Conflitti di interesse
- Art. 31 - Gestione amministrativa
- Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 34 - Modalità di adesione
- Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 36 - Comunicazioni e reclami
- Art. 36-bis - Controversie

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 37 - Modifica dello Statuto
- Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 39 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “Fondo Pensione Dipendenti MetLife” (di seguito “Fondo”) in attuazione degli accordi di cui all’articolo 1-bis.
2. Il Fondo ha durata fino al 31/12/2039, prorogabile con delibera dell’Assemblea Straordinaria, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Roma, presso la sede della Fonte Istitutiva.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensione.MetLife@legalmail.it.

Art. 1-bis Fonti Istitutive

1. La Fonte Istitutiva del Fondo è la “Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited”, in breve “datore di lavoro” o “Fonte Istitutiva”.
2. Il Fondo gestisce:
 - a) il trattamento previdenziale dei dirigenti della Fonte Istitutiva previsto dall’art. 36 e allegato 4 del CCNL 29/6/88 per i dirigenti delle Imprese Assicuratrici, stipulato dalla Federazione Italiana Dirigenti delle Imprese Assicuratrici e dell’ANIA nonché loro modifiche e/o integrazioni previste dai Contratti e/o accordi Nazionali o Aziendali e Regolamenti Aziendali loro successive modificazioni;
 - b) il trattamento previdenziale dei dipendenti della Fonte Istitutiva previsto dall’art. 68 ed allegato 13 del CCNL 29/10/87 per il personale dipendente delle Imprese Assicuratrici, nonché del Contratto Integrativo Aziendale e da Accordi e/o Regolamenti interni e loro modificazioni.
3. Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto.
4. Il Fondo potrà attuare direttamente le forme di previdenza previste dai Contratti e/o Accordi Nazionali e/o Aziendali o Regolamenti Aziendali presenti e futuri, ivi comprese le coperture dei rischi morte ed invalidità. Il Fondo potrà altresì stipulare con una Compagnia di Assicurazioni, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni necessarie a conseguire secondo gli usuali procedimenti delle polizze di Assicurazione, sia la gestione finanziaria che l’erogazione della rendita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 ivi comprese le coperture dei rischi morte ed invalidità.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1044.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono Aderenti del Fondo i dipendenti (anche dirigenti) della Fonte Istitutiva in servizio o in quiescenza, per i quali trovi applicazione la previsione di cui all'art. 1-bis. Al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'aderente potrà mantenere la propria posizione accantonata nel Fondo senza ulteriori versamenti.
2. Gli Aderenti divengono tali previa sottoscrizione modulo di adesione. L'adesione si intende perfezionata al ricevimento della lettera di benvenuto. L'adesione al Fondo è comunque volontaria e può essere effettuata anche attraverso il solo conferimento esplicito del TFR o tacito, per i lavoratori sopra specificati assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 (di seguito "Decreto") nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.
3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti e convenzioni assicurative, con imprese di assicurazione, in conformità da quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: non previste
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente sui contributi versati: non previste
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo;
 - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: non previste
 - d) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia.
 - d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
 - d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione alla posizione individuale residua;
 - d-bis.2) in cifra fissa.
 - e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa

temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa.
3. Le spese per la gestione del Fondo sono a carico del datore di lavoro.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del Decreto.
3. L’adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. Pertanto, in eccedenza ai minimi contributivi a carico del dipendente (anche dirigente) stabiliti dai CCNL, l’interessato con apposita comunicazione, potrà incrementare tali minimi, usufruendo del beneficio dell’esenzione fiscale fino al raggiungimento del limite previsto dalla normativa vigente. L’effetto della variazione contributiva avverrà a far data da l 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Sono ammesse variazioni in riduzione dei predetti incrementi con la stessa procedura di comunicazione con lo stesso effetto temporale, nel rispetto dei livelli minimi contributivi previsti.
5. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 8-bis - Patrimonio

10. Il patrimonio del Fondo è costituito da:

- a) i contributi versati dagli Aderenti nella misura determinata dai CCNL, dai Regolamenti e/o Accordi aziendali, di cui all'art.1;
- b) i contributi che il datore di lavoro verserà in favore degli Aderenti in base alle disposizioni dei CCNL, dei Regolamenti e/o Accordi Aziendali, di cui all'art.1;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare lo stesso.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

- 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b.1)
- 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento come determinato in base alle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa
- 4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante alla data di verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni, nell'ambito delle modalità gestionali di cui al precedente articolo 6.
- 5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

- 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 5 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un

periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, sarà mantenuta in gestione e le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e varieranno in funzione dell'andamento del montante.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.
- Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo.
- 5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. In tal caso cessa, a partire dalla relativa data di richiesta, la contribuzione a carico del datore di lavoro.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione, di qualsiasi natura, cessa a partire dalla data della richiesta delle suddette opzioni e anche dalla data di richiesta dell'importo in caso di decesso. Nel caso dell'esercizio del riscatto parziale, la posizione resta in vigore per l'accantonamento maturato residuo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) L'Assemblea degli Aderenti;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Collegio dei Revisori.

Art. 15 - Assemblea degli Aderenti - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata dalla totalità degli Aderenti.

Art. 16 - Assemblea degli Aderenti – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione del Bilancio annuale della gestione del Fondo, accompagnato dalla Relazione di accompagnamento del Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori. Il Bilancio annuale e la Relazione di accompagnamento del Consiglio di Amministrazione, una volta approvati, devono essere messi a disposizione di tutti i Soci Beneficiari che ne facciano richiesta;
 - b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, fermo restando quanto previsto dai successivi Art. 18 e Art. 23;
 - c) indirizzi e direttive generali del Fondo salvo quanto di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
 - d) quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, sullo scioglimento del Fondo, nominandone i liquidatori, e sulla modifica della durata.

Art. 17 - Assemblea degli Aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data della riunione, e con l'indicazione delle modalità di svolgimento di cui all'art. 17 bis e di un'eventuale data di seconda convocazione qualora si verifichi quanto indicato nel comma 4. La suddetta comunicazione è ammessa, negli stessi tempi, a mezzo e-mail con conferma di ricevimento,
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli aderenti, ovvero da 2 componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli aderenti in prima convocazione e senza alcun limite di presenza in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli aderenti, in seconda convocazione la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti, e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi degli aderenti intervenuti.
6. Ogni Aderente ha diritto ad un voto. Ogni Aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Aderente. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Aderente le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 17-bis Tenuta dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti.
2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina a maggioranza semplice il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un segretario ed eventualmente due scrutatori. L'Assemblea nomina, altresì un Segretario anche non Aderente. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale, constatare la validità del diritto di intervento all'Assemblea, nonché regolare lo svolgimento della riunione, e constatare e proclamare i risultati della votazione.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da quattro componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza del datore di lavoro.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - Presentazione di una o più liste sottoscritte da almeno un decimo dei componenti l'assemblea;
 - La lista presentata deve contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili;
 - Risulteranno eletti i consiglieri appartenenti alla lista che avrà ottenuto almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno

ricoperto presso il Fondo la carica di Revisore.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi.
A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, all'atto dell'elezione degli stessi, unitamente ai due componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati anche coloro che, venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più degli Amministratori designati dagli Aderenti, dovranno sostituirli fino alla scadenza del triennio in corso. Se gli Amministratori che vengono a mancare sono stati designati dal datore di lavoro, lo stesso provvederà a sostituirli. È fatto divieto di ricorrere alla cooptazione per la sostituzione dei consiglieri cessati dall'incarico.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
 - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - delibera sulla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni

fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

- nomina il Direttore Generale del Fondo, fissandone le competenze e gli emolumenti;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- delibera la valutazione interna del rischio;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- delibera sulla redazione della proposta del Bilancio annuale e della Relazione di accompagnamento da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sul cambiamento della sede;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- delibera sulla proposta di scioglimento del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.
- delibera in merito di ogni altra questione inerente la gestione del Fondo, nonché derivante da norme di Legge o Provvedimenti emanati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

In presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, e in caso di sua assenza dal Vice Presidente, con avviso inviato mediante PEC (posta elettronica certificata), o posta elettronica con conferma di ricevimento, al domicilio di ciascun Consigliere, non meno di otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità, con tre giorni di anticipo su quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare nonché data e modalità di svolgimento della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in merito al consuntivo e al preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e, per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio di amministrazione può svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio

collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
8. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - ha il potere di firma;
 - presiede l'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria;
 - constata la validità del diritto di intervento all'Assemblea, nonché regola lo svolgimento della riunione, e constata e proclama i risultati della votazione;
 - tiene i rapporti con gli Enti esterni e con la COVIP;
 - trasmette tempestivamente alla Covip ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
 - cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
 - svolge ogni altro compito che gli venga conferito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, viene sostituito dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina a maggioranza semplice il proprio Presidente.

Art. 23 - Collegio dei Revisori - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da due componenti effettivi e due supplenti di cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e la metà designata in rappresentanza del datore di lavoro.
2. L'elezione del Collegio dei Revisori avviene con le seguenti modalità:

- da parte dell'Assemblea degli Aderenti tramite presentazione di una o più liste sottoscritte da almeno un decimo dei componenti l'assemblea.
 - Risulteranno eletti i componenti della lista che ha acquisito il maggior numero dei voti.
 - da parte del datore di lavoro tramite designazione.
3. Tutti i Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
 5. Non possono assumere la carica di Revisore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
 6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi.
A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
 7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
 8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
 9. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Qualora non fosse possibile, l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.
 10. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito
 11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Revisori - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Le modalità di convocazione e partecipazione sono le stesse previste per il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Revisori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero

ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Il Fondo gestisce le risorse, ovvero i contributi, coerentemente con il modello gestionale adottato e con le relative modalità di investimento.
2. I contributi di cui all'art. 8 rappresentano i premi dovuti alla Compagnia con la quale è stata stipulata la convenzione assicurativa.

Art. 29 - Depositario

Non è previsto un Depositario.

Art. 30 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con la/le compagnia/e con cui viene stipulata la convenzione assicurativa;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai soggetti designati;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Revisori.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Revisori sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte Istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nella sede del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari soggetti le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36-bis Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra gli aderenti e tra questi e il Fondo o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi da parte dell'Assemblea degli Aderenti; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità. Il loro lodo sarà inappellabile.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di due liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. L'obbligo di contribuzione, di qualsiasi natura, cessa a decorrere dalla data in cui l'assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento del Fondo.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per vigente.